



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1182 del 19 febbraio 2026

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO, altresì, che i già menzionati eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

DISPONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 1 (Piano degli interventi)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:
 - a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano, anche successivamente all'approvazione del medesimo, purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare risorse economiche, volte a consentire il pronto avvio e l'esecuzione degli interventi, sulla base dei provvedimenti di liquidazione previsti dal Codice degli appalti, in favore dei medesimi Soggetti attuatori ovvero degli operatori economici incaricati.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Articolo 2 (Contributi di autonoma sistemazione)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 9.
4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Articolo 3 (Deroghe)

1. Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza conseguenti agli eventi emergenziali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - a. Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)
Per la realizzazione degli interventi in alveo e delle opere di messa in sicurezza idraulica, è ammessa la deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(autorizzazioni e procedimenti di polizia idraulica per opere e interventi negli alvei e nelle pertinenze fluviali);

b. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)

Per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);

c. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

Per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 7 e 8 (procedimenti autorizzatori in materia di vincolo idrogeologico);

d. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)

Per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);

e. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'articolo 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);

f. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima)

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'articolo 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato)

g. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

Per la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all'articolo 5 (Valutazione di incidenza);

h. Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)

Per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga all'articolo 13 (determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo);

i. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'articolo 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);

l. Legge 7 agosto 1990, n. 241

(Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi)

È ammessa la deroga ai termini procedimentali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

m. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

È ammessa la deroga all'articolo 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree naturali protette regionali);

n. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

È ammessa la deroga all'articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

o. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

È ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);

p. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'articolo 191, comma 3 (*principi di gestione e controllo di gestione*);

q. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Per accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

r. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni

(Norme in materia ambientale)

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;

s. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

È ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);

t. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31

(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

È ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);

u. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

È ammessa la deroga agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 (competenze delle regioni regolamenti edilizi titoli abilitativi edilizi, segnalazioni certificate, permessi di costruire e agibilità);

v. Decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446

(Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse)

w. Legge 20 marzo 1865, n. 2248

(Legge sui lavori pubblici allegato F)

È ammessa la deroga agli articoli 51, 52, 53 e 54 in materia di interventi sulle strade vicinali;

z. Legge 12 febbraio 1958, n. 126

(Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico)

È ammessa la deroga all'articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza gli interventi necessari;

È ammessa altresì la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza

- 2 Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 76 e all'articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'articolo 23 Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAB;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
 - 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
 - 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
 - 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
 - 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;
 - 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- 3 Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Articolo 4

(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

1. Il Commissario delegato identifica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziare per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
 - a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
 - b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.
 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
 6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 5 (Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico)

- 1 Il Commissario delegato esegue, altresì, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni, effettuata attraverso la modulistica allegata, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6 (Gestione dei materiali)

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andrà ad ospitare il materiale litoide.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 9.
4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, i quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla presente emergenza con una contabilità interna separata utile sia per la quantificazione dei rifiuti emergenziali, sia per l'attribuzione, a seguito di opportuna richiesta formale, della riduzione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui alla legge n. 549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), Pile ed Accumulatori, dei rifiuti ingombranti.
5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 7 (Procedure di approvazione dei progetti)

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 8 (Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle attività previste dall'articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.

Articolo 9 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 10 (Relazioni del Commissario delegato)

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima



Presidenza del Consiglio dei Ministri

relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.

2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Articolo 11 (Prestazioni di lavoro straordinario)

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 15 unità di personale e di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il limite massimo di 11 unità, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.
5. Gli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile.

Articolo 12 (Sospensione dei mutui)

1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Articolo 13 (Collaudi)

1. Per il collaudo degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, previsti dal piano approvato in virtù dell'articolo 1, ove ne ricorrano le condizioni di legge, si provvede con Commissioni di collaudo nominate dai Soggetti attuatori che richiedono al Commissario delegato ed al Dipartimento della protezione civile la designazione di un proprio rappresentante, anche con funzione di presidente, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 9.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, con riferimento ai componenti dipendenti pubblici della stazione appaltante nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e per i dipendenti pubblici componenti delle altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 FEB. 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano